



# Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - pec: [anep@pec.anep.it](mailto:anep@pec.anep.it)

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, e Sardegna, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

[www.anep.it](http://www.anep.it)

Anep è associata a



Prot. 015 del 18/02/2019

Bologna, 18/02/2019

Al Ministro della Salute Onorevole Giulia Grillo  
segreteria ministro@sanita.it

**e.p.c** Capo segreteria del Ministro Marcello Spirandelli  
m.spirandelli@sanita.it

Sottosegretario Onorevole Armando Bartolazzi  
segreteria.bartolazzi@sanita.it

Sottosegretario Onorevole Luca Coletto  
segreteria.coletto@sanita.it

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse  
umane del Servizio Sanitario Nazionale

Direttore generale Rossana Ugenti

c.a. Cristina Rinaldi

c.a. Fabio Lupi

segreteria.dgrups@sanita.it

Presidente federazione FNO TSRM PSTRP

Alessandro Beux

presidenza@tsrm.org

Presidente CONAPS Antonio Bortone

antonio.bortone@sstefano.it

Vice presidente CONAPS Tiziana Rossetto

vicepresidente@conaps.it

Conferenza Stato Regioni

Ufficio di coordinamento delle attività

della segreteria della conferenza stato – regioni

statoregioni@mailbox.governo.it

**OGGETTO: POSIZIONE ANEP SU ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, ART. 1 COMMA 538.**

Gentili tutti in indirizzo,

1. a seguito della promulgazione della Legge finanziaria per l'anno 2019 e in particolare dei commi 537 e 538, questa Associazione maggiormente rappresentativa per la categoria degli Educatori professionali è stata invitata all'incontro organizzato presso Ministero della Salute Sala Biblioteca

tenutasi lo scorso 24 gennaio 2019, cui hanno partecipato le associazioni maggiormente rappresentative dell'Area della Riabilitazione nonché la FIF, unica realtà non rappresentativa.

2. In quella sede è stata presentata una bozza del Decreto Ministeriale che dovrebbe istituire l'elenco speciale, per gli esercenti le professioni sanitarie che non possono iscriversi direttamente all'Albo professionale di competenza.

Al termine dell'incontro i funzionari del Ministero hanno chiesto all'intero gruppo, di presentare eventuali proposte integrative o di modifica allo schema di decreto pervenissero tramite un'unica rappresentante di area della riabilitazione.

Siamo spiacenti di comunicare che a tale richiesta non si è potuto rispondere positivamente per i motivi che di seguito si espongono.

#### **PREMESSO CHE:**

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ([GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62](#)) prevede quanto segue:

- *Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla [legge 1° febbraio 2006, n. 43](#), coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché siiscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ». (comma 537)*

Al comma 538 si prevede, come è noto, che il Ministero della Salute istituisca con proprio Decreto gli elenchi speciali sopra citati

#### **SI PRECISA CHE:**

- a seguito della introduzione della Legge n. 3/2018, che ha previsto per tutte le professioni sanitarie, tra cui l'Educatore professionale di cui al D.M. n. 520/1998, l'iscrizione all'albo e soltanto per i professionisti iscritti la possibilità di esercitare, si è sempre più evidenziato il grande problema di chi esercita di fatto ma non potrebbe perché non iscrivibile all'albo.

In particolar modo per gli Educatori professionali si sono evidenziati in maniera esponenziale i seguenti elementi di criticità:

- l'Educatore professionale è stato destinatario dapprima nel 2000 e poi nel 2016 di due Decreti di equipollenza dei titoli pregressi, che però non hanno indicato tutti quei titoli che, per sovrapposibilità qualitativa e quantitativa, avrebbero potuto rientrare nell'art. 4 comma 1 della Legge n. 42/1999;

- l'Educatore professionale non ha ottenuto ancora oggi il Decreto interministeriale che attivi i bandi per la definizione dell'equivalenza dei titoli pregressi così come previsto dalla Legge n. 42/1999, articolo 4 comma 2;

- le due ultime leggi finanziarie 207/2017 e 145/2018, nella loro concreta articolazione, stanno di fatto complicando e rendendo ancora più confusa la situazione dei titoli utili per l'esercizio della professione, in alcuni passaggi in particolare - come quello di cui al comma 517, ove si riscontrano palesi elementi di illegittimità costituzionale per evidente disparità di trattamento derivante dall'applicazione della norma relativa alla figura professionale qui rappresentata.

- la categoria degli Educatori professionali conta nel settore pubblico almeno trentamila posizioni di esercenti che hanno vinto regolari concorsi pubblici per titoli ed esami o che, nel settore privato, sono regolarmente assunti, ma non sono in possesso di idonei titoli per iscriversi all'Albo e all'Ordine professionale.

Gli Educatori professionali, poi, sono inquadrati in più di 12 diversi contratti di lavoro e, pur con denominazioni diverse dovute proprio alle dichiaratorie dei contratti, svolgono di fatto la professione nei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari accreditati, ma non hanno titoli abilitanti che consentano l'iscrizione all'Albo.

**L'attuazione dei commi 537 e 538 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, in particolare l'inserimento dell'articolo 4 bis nella Legge n. 42/1999, potrebbe riallineare la divisione della popolazione interessata in due macro gruppi:**

**a) il gruppo di coloro che sono iscrivibili all'Albo;**

**b) il gruppo di coloro che, ad oggi non sono iscrivibili all'Albo perché:**

- non hanno visto ancora riconosciuta l'equivalenza giacché non hanno avuto la possibilità di farvi domanda;

- sono muniti di titoli che in passato erano stati ritenuti idonei dalle normative regionali di accreditamento dei servizi.

**Non riteniamo si possano indicare come abusivi gli operatori sopra indicati, i quali invece dovranno ricevere il trattamento secondo le modalità previste dalla legislazione vigente**, cosicché riteniamo di doverci dissociare dalla proposta di testo di un decreto, i cui contenuti elaborati dal Ministero della Salute e resi ancor più restrittivi in esito all'assise di cui si è detto all'inizio di questa comunicazione, si mostrano in contrasto con il comma 538 della L. 145/2018. Ci si riferisce al seguente, criticato, schema:

*Per gli elenchi di prendono in considerazione quattro categorie:*

**-Lavoratori dipendenti o autonomi che pur avendo i requisiti per conseguire l'equivalenza, non hanno potuto fare domanda perché o non hanno avuto informazione dei bandi allora pubblicati, oppure perché attendono una riedizione della procedura; si fa presente che per quanto riguarda l'esperienza lavorativa, ai fini della iscrizione negli elenchi speciali si dovrà tenere conto di un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.**

**-Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, che abbiano entrambi i seguenti criteri: che svolgono o abbiano svolto l'esercizio professionale previsto dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni documentabile attraverso certificato di servizio o altra attestazione del datore di lavoro; che siano in possesso di un titolo conseguito prima del 17 marzo 1999 il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere l'esercizio professionale dichiarato, in virtù di un concorso pubblico;**

**-Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie private accreditate e private che abbiano tutti i seguenti criteri:**

- 1. che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni*
- 2. che siano in possesso di un titolo conseguito prima del 17 marzo 1999 il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere le attività professionali dichiarate secondo la normativa al tempo vigente;*
- 3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione coerente con la professione sanitaria di riferimento presso una struttura sanitaria privata accreditata e privata a seguito di assunzione documentata;*

– **Lavoratori autonomi** che abbiano tutti seguenti criteri:

1. che siano in possesso di un titolo conseguito prima del 17 marzo 1999 il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale, abbia permesso di svolgere le attività professionali dichiarate secondo la normativa al tempo vigente;
2. che svolgono o abbiamo svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni documentabili attraverso:

*I. il possesso di partita IVA fin dall'inizio dell'attività libero professionale dell'Esercente la professione sanitaria ovvero copia di fatture con esenzione IVA.*

*II. le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni di attività dichiarati*

*III. la copia dei contratti delle eventuali collaborazioni espletate da cui si possa evincere l'attività professionale dichiarata*

*IV. ogni altro atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata.*

*V. la Certificazione o Attestazione che dimostri di aver soddisfatto l'obbligo di acquisizione dei crediti del programma ECM (D.Lgs 229/1999) conseguiti nel triennio 2014/2016*

*Gli Elenchi Speciali per la fattispecie A) sono denominati con la dicitura "elenco speciale di operatori in attesa di conseguire l'equivalenza alla professione sanitaria di riferimento ex art, art.4, comma 2, della legge n.42/99".*

*Gli elenchi Speciali per le fattispecie B) C) e D) sono denominati con la dicitura "elenco speciale di operatori che possono continuare a svolgere le attività della professione sanitaria di riferimento, ex art. 1 comma 537 della legge 145/2018"*

*L'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento di cui alla fattispecie A) dovrà conseguire l'equivalenza entro 5 anni a far data dal 31 dicembre 2019. Conseguita l'equivalenza potrà iscriversi al relativo Albo professionale dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Resta inteso che coloro che non dovessero optare per il conseguimento dell'equivalenza entro i termini previsti verranno esclusi dagli elenchi speciali potendo continuare a svolgere quanto previsto dal proprio titolo e nulla più.*

Dallo schema ora riportato si evince che la procedura di iscrizione per l'esercente che deve mettersi in regola e voglia iscriversi all'Elenco speciale istituito presso l'Ordine di competenza territoriale ai fini dell'esercizio professionale, richiede il possesso di "un titolo conseguito prima del 17 marzo 1999".

Ebbene in tal modo lo schema di regolamentazione così proposto non sta istituendo elenchi speciali, ma una nuova fase di equivalenza per le professioni. Un'equivalenza, tra l'altro, che ha visto attuarsi lo stralcio, a suo tempo, della figura dell'Educatore professionale.

Esprimiamo sconcerto per tale proposta, in cui si prevede che chi ha dimenticato di poter accedere alle procedure di equivalenza può sanare la sua posizione con la possibilità di iscrizione alla lista speciale. La Legge non ammette ignoranza, eppure stavolta si trova l'escamotage di favorire chi ha già fruito del beneficio della equivalenza: con disparità evidente di trattamento.

Si esprime ulteriore stupore e disappunto per il fatto che nello schema in discorso si siano prese in considerazione soltanto le strutture sanitarie pubbliche o private senza pensare che molti professionisti sanitari, la maggior parte per quel che ci riguarda, operano anche in strutture, nonché servizi, sociosanitari e socio-assistenziali (ad esempio, fisioterapisti che operino in una casa di riposo).

Altro punto che ci appare controverso è la richiesta di una certificazione o attestazione che dimostri di aver soddisfatto l'obbligo di acquisizione dei crediti del programma ECM (D.Lgs. n. 229/1999) conseguiti nel triennio 2014/2016.

Anche su questo aspetto ci permettiamo di far osservare che detto pre-requisito non è richiesto a chi si iscrive all'Albo professionale - costituendo un obbligo di legge - e chiederlo invece a chi non avrebbe neanche un titolo dà adito verosimilmente ad un numero ingente di ricorsi, proposti contro l'Istituzione ordinistica - la FNO TSRM PSTRP - , tenuta del resto ad attuare l'emananda regolamentazione.

Altrettanto incomprensibile appare la scelta del periodo 2014-2016, laddove un professionista potrebbe non aver lavorato in quel periodo ed invece aver completato l'anzianità di servizio dei 36 mesi nel periodo 2017/2018.

In sintesi, lo schema di decreto ministeriale così predisposto sembra dischiudere per coloro che esercitano la professione con regolare contratto, ma con titoli non abilitanti e difforni dalle norme applicabili, il licenziamento perché la loro posizione è in evidente conflitto con l'ordinamento vigente.

Nulla togliendo alle AMR che hanno sottoscritto lo schema e che hanno piena legittimità nell'espressione delle proprie istanze, ricordiamo che tale presa di posizione tutta rivolta al controllo di pre-requisiti farà solamente aumentare il numero dei contenziosi per evidente incompatibilità con la finalità degli elenchi speciali, vale a dire quella di indurre tutti gli esercenti attivi ad iscriversi, per disciplinare il fenomeno e per gestirlo anche dal punto di vista numerico, senza potersi introdurre in sede regolamentare condizioni e filtri che le nuove previsioni di legge operanti nella materia non menzionano affatto.

E' per i motivi sopra esposti che questa Associazione rigetta lo schema di decreto come sopra predisposto; si soggiunge che non si può ribaltare sul singolo lavoratore l'onere di uno stallo che perdura da anni e che ora rischia di far pagare l'anello più debole, laddove si dovrebbero chiedere ragioni a chi avrebbe dovuto espletare la *governance* delle professioni a livello centrale e periferico.

Ribadendo i contenuti del documento della scrivente ANEP datato 6 febbraio u.s., riteniamo che per gli Educatori professionali l'elenco speciale sia di fondamentale importanza e sia anche il punto di partenza per prevedere forme di compensazione formativa, da cui non si potrà prescindere se si intende elevare il livello qualitativo dell'esercizio professionale e mantenere fede alla necessità dell'abilitazione.

Auspichiamo che il Governo si preoccupi sin d'ora di coloro che, già rimasti esclusi dall'albo, potrebbero rimanere esclusi anche dagli elenchi speciali qualora, in fase di attuazione del comma 538, si licenziasse un testo di decreto - anziché "inclusivo" - "escludente", con nefasti esiti per gli operatori comunque presenti nei servizi, sebbene in assenza di una valida cornice e di controlli in ambito deontologico e formativo.

Distinti saluti

Presidente nazionale ANEP

Titta Nicola Filippo

